

Pubblicato il 06/10/2022

N.00579 /2022 REG.PROV.CAU.
N. 01077/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia)
O.N.L.U.S., Legambiente Sicilia, Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv,
Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) O.N.L.U.S, Lega per L'Abolizione della
Caccia (Lac), Lndc Animal Protection, in persona dei legali rappresentanti *pro
tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio
Villareale, 6;

nei confronti

Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Unione Associazioni Venatorie Siciliane Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Cantarella, Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia-Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, U.N. Enalcaccia *pro tempore*, Delegazione Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) quanto al ricorso introduttivo:

-decreto assessoriale, pubblicato sul sito web istituzionale in data 27/05/2022 e, per estratto-annuncio, sulla G.U.R.S. n. 23 del 27 maggio 2022, avente ad oggetto

“Calendario Venatorio 2022/2023”, con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato i periodi e le specie dell'attività venatoria in aperto contrasto con il parere obbligatorio dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA1 prot. n. 23712 del 28/04/2022, con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2013-20182 (di seguito: PRFV 2013- 218) nonché con la Legge-quadro di tutela della fauna n. 157/1992 e la recepita normativa internazionale;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. Italia) O.N.L.U.S., il 19/9/2022:

-del D.A. N. 33/GAB del 9 settembre 2022 (modifiche al CV 2022-2023 Regione Sicilia con prolungamento dal 29 settembre al 31 ottobre 2022 del termine finale di prelievo venatorio della tortora selvatica);

-della nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 a firma della dott.ssa Roberta Paci, Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto “Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia”, nella parte in cui, nelle more della decisione cautelare del CGARS (fissata per la camera di consiglio del 7 settembre 2022), ha reintrodotta di fatto la “CACCIA ALLA TORTORA”, già sospesa per effetto dell'ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto G.A. (cfr. sub § 2 lett. “h” e § 3 lett. “d”).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Un.A.Ve.S.;

Vista gli atti di costituzione *ad opponendum* delle altre associazioni in epigrafe indicate;

Visto il Decreto presidenziale n. 1117/2022;

Vista l'Ordinanza cautelare n. 467/2022, riformata parzialmente in seconde cure dal C.G.A. con ordinanza n. 345/2022;

Visto il Decreto presidenziale n. 503/2022 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza volta all'emanazione di provvedimenti monocratici di esecuzione della misura cautelare concessa;

Vista l'ordinanza collegiale n. 565/2022 con la quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di esecuzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, previa emanazione di misura cautelare interinale;

Visto il Decreto cautelare n. 559/2022 di accoglimento della domanda di misure cautelari monocratiche, presentata in via interinale dalla parte ricorrente, con fissazione della Camera di Consiglio;

Visto il Decreto cautelare n. 561/2022 con cui è stata rigettata l'istanza di alcuni intervenienti *ad opponendum* per la revoca del decreto monocratico;

Visto il Decreto presidenziale n. 1453/2022 di accoglimento dell'istanza di controparte per l'anticipazione della trattazione della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti del 30/9/2022;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso per motivi aggiunti, qui in trattazione, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti e emanazione di misura cautelare interinale, dei provvedimenti in epigrafe indicati;

Considerato, in primo luogo, che vanno disattese le eccezioni in rito formulate da alcune controparti in ordine alla inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti

tenuto conto, come già evidenziato in sede monocratica dal Presidente della Sezione con Decreto n. 561/2022, che nel caso in esame parte ricorrente ha impugnato altresì un nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione regionale, in asserita esecuzione della misura cautelare del C.G.A. n. 345/2022, introducendo tuttavia delle modifiche ulteriori al calendario venatorio stagionale niente affatto connesse al provvedimento del giudice d'appello;

Considerato, in particolare, che con D.A. N. 33/GAB del 9 settembre 2022, nella parte qui in rilievo, l'Amministrazione ha introdotto modifiche al CV 2022-2023 Regione Sicilia con prolungamento dal 29 settembre al 31 ottobre 2022 del termine finale di prelievo venatorio della *Tortora selvatica*, motivando tale modifica con un asserito "*errore materiale*" contenuto nell'originario calendario venatorio di cui al D.A. N. 17/GAB del 25/05/2022;

Considerato di poter condividere quanto già espresso in sede monocratica del Presidente della sezione in ordine al fatto che *se appare verosimile la correzione dell'errore materiale concernente l'anno di chiusura della stagione venatoria (2022 anziché 2023), è meno verosimile che la correzione dovesse necessariamente riguardare anche il giorno ed il mese (31 ottobre anziché 29 settembre)*;

Considerato che differenti conclusioni non induce il richiamo, operato dalle parti resistenti, alle previsioni contenute nei precedenti calendari venatori considerato che:

-a) quelli indicati dalle controparti fanno riferimento ad anni antecedenti all'emanazione del Piano di Gestione nazionale della *Tortora selvatica*, sollecitato dalla Commissione UE, ed approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni solo in data 2 marzo 2022 (Repertorio n. 23/CDR del 2/3/2022);

-b) risulta dagli atti di causa (cfr. all.1 della produzione dei motivi aggiunti di parte ricorrente) che Ministero della Transizione ecologica, con nota prot. n. 29730 del 22/3/2021 abbia chiesto alle Regioni la moratoria dell'attività venatoria per la *Tortora selvatica*, tanto che –con particolare riferimento alla Sicilia- il calendario venatorio 2021-2022 ha previsto solo ed unicamente 3 giornate del solo mese di

settembre (“giorni 01, 04, 05 settembre 2021, nella sola forma dell’appostamento temporaneo e fino alle ore 13,00” (cfr. combinato disposto di cui al D.A. n. 45/GAB del 24/08/2021, art. 2, e al D.A. n. 7/Gab/2021 del 26/07/2021, Allegato “A” art. 4, consultabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente);

c) non è revocabile in dubbio che la Commissione europea abbia in passato richiesto all’Italia chiarimenti sulla non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva 2009/147/CE e riguardo all’attività venatoria praticata in Italia su diciannove specie di uccelli in cattivo stato di conservazione, tra le quali la Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), specie che secondo la stessa Commissione ha subito un rapido declino, come altresì riconosciuto da studi indicati dalla parte ricorrente in ultimo con la memoria del 30/09/2022;

d) che non può assumere in questa sede particolare rilievo quanto sostenuto dalle controparti in ordine al periodo migratorio della Tortora selvatica che, in tesi dei resistenti, dovrebbe concludersi con il mese di settembre: sul punto, condivisibile risulta il richiamo operato da parte ricorrente nelle proprie difese a quanto, invero, diversamente riconosciuto dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 secondo cui, relativamente proprio alla Tortora (pag. 182, in atti) “*Durante la migrazione di ritorno, agli spostamenti migratori della popolazione locale si aggiungono quelli dei soggetti di provenienza continentale . In considerazione della latitudine in cui è collocata, la Sicilia è tardivamente interessata dalla migrazione autunnale delle popolazioni continentali*”;

Considerato, per le considerazioni sopra esposte, che il ricorso per motivi aggiunti appare allo stato assistito di sufficiente *fumus boni iuris* in relazione all’impugnazione del D.A. n. 33/GAB del 9/9/2022 per la parte oggetto di doglianza relativamente alle modifiche apportate al calendario venatorio per quanto riguarda la caccia alla Tortora selvatica, atteso che, come sopra già dedotto, ammessa la modifica dell’errore materiale per la sola indicazione dell’anno solare di riferimento (2022 in luogo dell’errato 2023), quelle ulteriori inerenti il giorno

ed il mese (dal 29 settembre al 31 ottobre- risultano modifiche sostanziali e in quanto tali illegittime siccome non giustificate e per altro diverse da quelle prospettate all'ISPRA ed oggetto di parere prot. 23712 del 28/04/2022;

Considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, valutato altresì il danno grave ed irreparabile connesso all'illegittimo prolungamento del calendario venatorio per la Tortora selvatica, appare meritevole di maggior tutela quello perseguito dalle associazioni ricorrenti, quanto al principio di precauzione e dell'interesse generale alla tutela della fauna selvatica (che oggi assume in valore maggiormente pregnante mercé l'introduzione del comma 3 dell'art. 9 della Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. n. 1 del 2022) rispetto a quello ludico-sportivo connesso al prelievo venatorio perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti;

Ritenuto che, nei predetti termini, la domanda cautelare è fondata e va accolta con conseguente sospensione del D.A. 33/GAB del 9/9/2022 nella parte in cui, all'art. 2, modifica l'apertura generale della caccia alla tortora selvatica dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 in luogo di quella dal 18 al 29 settembre 2022 già prevista nel DA n. 17/GAB del 25/05/2022;

Considerato che, per la restante parte, attesa la sopravvenuta chiusura –quindi- del periodo di prelievo venatorio della Tortora selvatica, non sussistono i presupposti per la sospensione degli ulteriori provvedimenti impugnato con gli stessi motivi aggiunti;

Considerato altresì che, al fine di delibare le doglianze di parte ricorrente in ordine alla contestata inadeguatezza del sistema di regolamentazione e di registrazione dei cacciatori, per quanto attiene al prelievo della Tortora selvatica, sul sito web <http://registrovenatorio.regione.sicilia.it/>, come previsto dalla circolare 26/08/2022, prot. 70966, al punto 2, lett.h), appare opportuno acquisire dall'Amministrazione regionale intimata, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, documentati e motivati chiarimenti in ordine: a) al complessivo numero dei cacciatori registratisi prima dell'avvio della stagione venatoria per la specie qui in

rilievo; b) alla regolarità o meno delle registrazioni giornaliere sui prelievi effettuati dai cacciatori e al rispetto dei termini stabiliti nella stessa circolare; c) all'avvenuto superamento o meno dei limiti di prelievo stabiliti dal calendario venatorio e, comunque, al numero complessivo dei prelievi effettuati durante il periodo di apertura del prelievo venatorio della Tortora selvatica;

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione regionale dovrà provvedere, secondo le disposizioni del PAT, nel termine che appare congruo fissare in giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notifica a cura di parte dell'odierna ordinanza, se anteriore;

Ritenuto che le spese dell'odierna fase cautelare seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto:

- a) sospende *in parte qua* l'efficacia del D.A. 33/GAB del 9/9/2022 nella parte in cui, all'art. 2, modifica l'apertura generale della caccia alla tortora selvatica dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 in luogo di quella dal 18 al 29 settembre 2022 già prevista nel DA n. 17/GAB del 25/05/2022;
- b) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- c) conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 novembre 2022.

Condanna l'Amministrazione resistente e ognuna delle parti resistenti e intervenienti *ad opponendum* al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) cadauna, oltre IVA, CPA e accessori, così come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO